



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**128**

**in data**

**14/02/2013**

**OGGETTO:**

L.R.9/2004 -PROVVEDIMENTO A FAVORE DEI SOGGETTI  
AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI -INSERIMENTO DI UN  
NUOVO BENEFICIARIO

**ORIGINALE**

## II RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione delle risorse per l'anno 2013;

Vista la L. R. n. 23 del 23.12.2005 in materia di "Sistema integrato dei servizi alla persona";

Vista la legge regionale 11 maggio 2004 n. 6, così come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2004 n. 9, con la quale è stata autorizzata la concessione ai cittadini residenti in Sardegna, che si sottopongono alla chemioterapia antitumorale, dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno, nel caso in cui il trattamento venga effettuato presso presidi sanitari diversi da quello di residenza, e che le provvidenze sono corrisposte secondo le modalità previste dalla legge regionale 27 novembre 1983 n. 27;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge regionale n. 27/83, i quali prevedono che i benefici decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza;

Vista la nota prot. n. 36891 del 24.10.2005, pervenuta in data 27.10.2005, ns prot.n.13197, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha comunicato che, in considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili, le provvidenze di cui trattasi devono essere attribuite prioritariamente a rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2006 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale", che all'articolo 9 dispone: fino all'approvazione del provvedimento di riordino delle provvidenze di cui all'art.48 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (sistema integrato dei servizi alla persona), a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna di cui alla lettera f) dell'art.1 della legge regionale 3 dicembre 2004, n.9, sono erogati esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 26.02.2008, la quale dispone che come decorrenza per usufruire del rimborso delle spese di viaggio e di

soggiorno debba essere considerato il primo giorno di inizio del programma di trattamento e cura, purché la domanda venga presentata al Comune entro il sesto mese dall'inizio della stessa;

Vista la seguente domanda, tendente ad ottenere i benefici di cui alla L.R. 9/2004:  
- nota presentata in data 05.02.2013 prot. n. 2458 della Sig.ra Omissis;

Esaminata la documentazione presentata, in particolare le certificazioni mediche, dalla quale si evince che le richiedenti sopra indicate sono affette da patologia prevista dalla L.R. 9/04;

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento del richiedente Omissis, quale beneficiario delle provvidenze di cui alla L.R. 9/2004, con decorrenza dal primo giorno di inizio del programma di trattamento e cura e comunque non oltre i sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza;

#### DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa;

2. Di riconoscere quale beneficiario delle provvidenze di cui alla L.R. 9/2004 il richiedente Omissis, con decorrenza dal primo giorno di inizio del programma di trattamento e cura e comunque non oltre i sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza;

3. Di dare atto che si provvederà con successivo atto all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione del rimborso delle spese di viaggio.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per  
quindici giorni consecutivi dal 15/02/2013**

**Il Vice Segretario Comunale**

***DONATELLA GARAU***